



COMUNE DI ROVERETO

(Provincia di Trento)

RACCOLTA COMUNALE N. 1606

CONTRATTO

**di servizio per l'attuazione del progetto straordinario per il sostegno
all'occupazione 2022 – 2024.**

L'anno duemilaventidue, addì diciannove, del mese di gennaio;

Fra i signori:

1. FAURI DANIELA, nata a Rovereto (TN) il 9 febbraio 1968, la quale, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI ROVERETO** (c.f.: 00125390229) con sede in Rovereto - Piazza del Podestà n. 11, nella sua qualità di Dirigente del servizio Politiche Sociali ;

2. PEDRI MARCO, nato a Rovereto (TN), il 5 luglio 1969, domiciliato per la carica in Rovereto, il quale interviene e stipula in rappresentanza della **SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO S.R.L.** con sede a Rovereto, Via Pasqui n. 10 (P.Iva: 01648950226) nella sua qualità di Legale Rappresentante

Premesso che:

- il Documento Unico di Programmazione, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2021, prevede la realizzazione di nuove opportunità lavorative temporanee a favore di cittadini disoccupati e in difficoltà economica per il triennio 2022-2024, il "*Progetto straordinario per il sostegno all'Occupazione*" verrà finanziato con fondi comunali, la realizzazione dell'Amministrazione comunale.



•Il progetto verrà realizzato attraverso l'affidamento diretto alla Società Multiservizi Rovereto srl in-house (SMR), mediante contratto di servizio

Con deliberazione del consiglio comunale n. 73 di data 14 dicembre 2021, esecutiva, veniva fra l'altro approvato, il testo del presente atto;
Tutto quanto premesso tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente schema di contratto ha per oggetto l'**affidamento della gestione del "Progetto straordinario per il sostegno all'occupazione 2022-2024"**, nonché l'esecuzione di tutte le attività connesse agli inserimenti lavorativi delle persone individuate, compresi gli oneri di gestione, il coordinamento delle squadre, gli eventuali noli di attrezzature e l'acquisto di materiali secondo quanto ivi disciplinato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di 3 (tre) anni con decorrenza dall'1 gennaio 2022.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo autorizzato per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 1 del presente contratto relativamente all'annualità 2022 viene determinato in Euro 352.459,01 (trecentocinquataduemilaquattrocentocinquantanove/01) oltre IVA al 22%, per un totale di euro 430.000,00.=.

Il corrispettivo di cui sopra è stato determinato sulla base del piano economico e finanziario dall'Azienda, allegato agli atti, prendendo anche in considerazione gli oneri di gestione, di coordinamento operativo e i costi legati alla fornitura di materiali e attrezzature funzionali all'esecuzione dei



vari lavori, nonché una quota a copertura dei costi generali aziendali.

Per gli anni 2023 e 2024 la spesa complessiva autorizzata sarà definita con specifico provvedimento dirigenziale conformemente alle risorse disponibili.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Azienda, alla quale è affidata la gestione del Progetto, ha l'obbligo di attivare annualmente il maggior numero di opportunità lavorative, più una con funzioni di coordinamento di cantiere, organizzate in squadre.

I lavoratori vengono assunti con contratto a tempo determinato, indicativamente per un periodo di 6 mesi, con orario settimanale di circa 20 ore.

Saranno costituite squadre per effettuare i seguenti lavori:

- valorizzazione e manutenzione di luoghi ed edifici pubblici ad uso scolastico;
- abbellimento pulizia e manutenzione di edifici pubblici di rilevanza istituzionale;
- abbellimento, pulizia, custodia e manutenzione delle aree verdi pubbliche;
- abbellimento, pulizia e tinteggiatura di strutture pubbliche;
- interventi a supporto della pulizia strade e marciapiedi;
- riordino e valorizzazione degli spazi, arredi e materiale gestiti dalla Biblioteca Civica;
- presidio, controllo accessi e passaggi lungo le vie della città;
- presidio e attività triage presso servizi pubblici;
- lavori di custodia e valorizzazione degli spazi gestiti dal Museo Civico,



compresi Palazzo Alberti e Sperimentarea al Bosco della Città;

- lavori di allestimento, apertura al pubblico e custodia mostre;
- interventi marginali di spalatura e pulizia neve, con spargimento di sale, in ambiti ove non è previsto l'intervento dei mezzi meccanici del Comune e/o ditte appaltatrici del Comune (es. scalette, collegamenti pedonali, accessi pedonali ad istituti comunali di istruzione primaria e secondaria).

Per particolari esigenze di servizio e per ulteriori lavori da effettuare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, potranno essere attivate anche squadre di lavoro con monte ore settimanale e durata dell'intervento che si discostino da quanto sopra indicato.

Le singole squadre, in base alle necessità ed alla tipologia dei lavori da effettuare, potranno avere date di avvio e durata degli interventi differenti.

ART. 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI LAVORATORI

In deroga a quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il reclutamento del personale da assegnare agli interventi previsti dal presente contratto di servizio avviene secondo le modalità di seguito indicate.

L'Azienda, in collaborazione con il Servizio Politiche Sociali del Comune, individuerà i lavoratori da impiegare nel Progetto Straordinario in oggetto, mediante l'utilizzo di persone inserite nelle liste dell'intervento 3.3.d. (ex intervento 19), persone disoccupate ed escluse dal lavoro.

Costituiscono criteri di priorità nell'individuazione dei lavoratori: la residenza sul territorio del Comune di Rovereto, l'età anagrafica, con



attenzione alle persone che a causa dell'età avanzata trovano maggiori difficoltà nella ricerca di un'occupazione, la presenza di minori nel nucleo familiare, presenza di invalidità, presenza di più servizi (pubblici e terzo settore) coinvolti e attivi nella presa in carico della persona segnalata, l'aver beneficiato nell'anno precedente all'assunzione di provvidenze economiche (Reddito di Garanzia e Sussidio straordinario) e la valutazione di eventuali esperienze precedenti a livello di capacità lavorativa.

La selezione dei lavoratori, oltre all'applicazione dei criteri di scelta per determinare la priorità, avviene anche attraverso una valutazione di idoneità in riferimento alla tipologia di lavoro, al profilo di competenza richiesto per lo svolgimento delle mansioni. L'individuazione dei caposquadra avverrà secondo le disposizioni attuative del documento degli Interventi di Politica del Lavoro (XVI legislatura), previste per l'Intervento 3.3.d.

Il Servizio Politiche Sociali potrà inoltre segnalare lavoratori in condizione di "svantaggio sociale", in analogia a quanto disposto dalla L 381/91.

ART. 6 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato sarà regolato dallo stesso contratto di lavoro previsto per il lavoratori dell'Intervento 3.3.d, fatto salvo il coordinatore di cantiere, per il quale potrà eventualmente essere applicato altro CCNL applicato dall'Azienda, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. E' a



carico dell'Azienda ogni onere retributivo, assicurativo e contributivo riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

Al personale assunto dovrà essere applicato il Codice Etico dell'Azienda.

PARTE II - OBBLIGHI PARTICOLARI IN CAPO ALL'AZIENDA E AL COMUNE

ART. 7

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Azienda ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi, gestionali e tecnologici ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità tenuto conto degli indirizzi strategici del Comune.

La gestione è da intendersi effettuata nei modi consentiti dalle disposizioni di legge in vigore, anche se attuata direttamente, ovvero tramite affidamento in appalto (o istituti similari) ad imprese qualificate di segmenti strumentali e accessori delle proprie attività gestionali, rimanendo, comunque, l'Azienda unica responsabile del servizio nei confronti del Comune.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'AZIENDA

L'Azienda nell'espletamento del servizio, s'impegna a rispettare le direttive e gli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune.

Le risorse necessarie all'espletamento delle attività di cui al presente contratto di servizio, saranno tutte messe a disposizione da parte dell'Azienda, direttamente o attraverso la collaborazioni di soggetti terzi, nei limiti di quanto previsto dall'art.10 e dall'art. 13.



L'Azienda, sottoscrivendo il presente contratto di servizio, dichiara di essere dotata, anche mediante il supporto di soggetti terzi specializzati, di una struttura organizzativa e logistica sufficiente a far fronte a quanto richiesto:

Sono a carico dell'Azienda tutti gli oneri ed obblighi connessi all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per poter svolgere i lavori di allestimento e gestione delle aree in oggetto.

L'Azienda si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti in materia per tutta la durata dell'affidamento. Il Comune è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità che dovesse scaturire a causa del mancato assolvimento a tali obblighi.

Sono a carico dell'Azienda tutte le spese che si dovessero rendere necessarie per assicurare lo svolgimento del presente contratto di servizio.

L'Azienda dovrà presentare al Comune entro 30 giorni dalla fine di ogni singolo progetto annuale una relazione consuntiva relativa all'attività svolta contenente un prospetto dettagliato dei costi sostenuti, secondo quanto previsto al successivo articolo 14.

ART. 9 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

E RISCHI DI INTERFERENZA

L'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione del personale contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).

Il personale addetto, di qualsiasi grado e forma di rapporto, è accuratamente addestrato ed istruito al servizio, munito di tessera di



riconoscimento (ove obbligatorio convalidata dagli Enti all'uopo preposti) e, qualora previsto dall'organizzazione interna, di uniforme aziendale.

ART. 10 - RAPPORTI CON I TERZI

Fermo restando la possibilità di ricorrere all'appalto di alcuni segmenti strumentali e accessori all'espletamento del servizio in oggetto, l'Azienda non potrà trasferire o cedere il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti o una parte di essi a terzi.

La cessione è motivo di risoluzione del contratto e farà sorgere il diritto per il Comune per l'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

In ogni caso l'appalto non costituisce subaffidamento o cessione di contratto; conseguentemente l'Azienda rimane direttamente responsabile, nei confronti del Comune, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto, anche qualora essi riguardino attività oggetto di appalto e i relativi comportamenti commissivi od omissivi siano stati posti in essere dall'appaltatore.

Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra l'Azienda e i suoi appaltatori e/o fornitori, così che eventuali divergenze e accordi con loro non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia di eventuali danni verso terzi durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, l'Azienda si obbliga a mantenere indenne il Comune tramite la stipula di un'assicurazione a copertura di tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti e indiretti alle



cose e alle persone, nel luogo e durante l'esecuzione delle stesse, determinati da qualunque causa.

A tal fine ha presentato idonea polizza assicurativa, giusta polizza n. M13487126/RCTO emessa da ITAS MUTUA.

ART. 12 - RAPPORTI CON IL COMUNE

L'Azienda, successivamente alla stipula del contratto di servizio, diviene l'unico interlocutore del Comune in merito a ogni questione attinente al servizio in oggetto.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune formula all'Azienda le direttive generali di esecuzione e svolgerà altresì attività di coordinamento generale delle attività operative.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda, prima dell'avvio della gestione del servizio, tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei servizi in oggetto e ad assicurare altresì che i Servizi comunali interessati predispongano gli spazi necessari all'inserimento delle persone.

Annualmente l'Amministrazione comunale, d'intesa con l'Azienda e tenuto conto del budget di spesa previsto a finanziamento del Progetto, stabilirà il numero di opportunità lavorative da impiegare, il monte ore settimanale per ogni singola squadra e la durata dei singoli interventi, numeri che potranno variare nel corso dell'anno per esigenze del Comune che provvederà a sostenere con i relativi stanziamenti a bilancio.

ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RENDICONTAZIONE

I corrispettivi verranno pagati, per ogni singolo progetto annuale,



entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura con le seguenti modalità:

- primo acconto pari al 50% entro 60 giorni dall'avvio del progetto, previa presentazione della fattura;
- un secondo acconto del 25% entro 120 giorni dall'avvio del progetto, previa presentazione della fattura;
- saldo a fine inserimenti lavorativi e a conclusione degli interventi, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione conclusiva del progetto e della rendicontazione finale comprovante gli oneri finanziari relativi ai costi effettivamente sostenuti.

Il rendiconto dovrà evidenziare il costo dei singoli progetti e delle voci di spesa sostenute (precisando che i costi per l'acquisto di materiali ed attrezzature, gli oneri di gestione, i costi di coordinamento nonché la quota di costi generali aziendali, laddove non direttamente attribuibili ai singoli progetti, saranno ripartiti in relazione alle ore di attività dedicate dal personale ai singoli interventi). Eventuali economie di spese evidenziate a rendiconto rispetto alle previsioni, saranno detratte dal corrispettivo finale.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - OBBLIGO DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI

Il servizio oggetto del presente contratto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e sottoposto quindi alla relativa disciplina.

L'esecuzione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa, salve comprovate cause di forza maggiore, quali ad esempio, eventi naturali, eccezionali, scioperi od altre forme di sospensione dal lavoro da parte del personale dipendente dell'Azienda.



L'Azienda è, tuttavia, autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di manutenzione, sicurezza o per altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

La vigilanza e il controllo del servizio in oggetto competono al Comune cui sono attribuite nella struttura organizzativa le competenze relative all'assunzione di personale per l'occupazione straordinaria.

Il Comune può effettuare in qualunque momento verifiche, controlli, ispezioni che ritenga opportune e/o necessarie, senza alcun preavviso e/o in contraddittorio, senza recare pregiudizio allo svolgimento del progetto.

ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificassero, da parte dell'Azienda comprovate carenze di gestione, o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi che la medesima si è assunta con la stipulazione del presente contratto, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni alla Direzione e per conoscenza al Consiglio di amministrazione oltre che all'eventuale diffida.

L'Azienda deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento degli stessi.

Il Comune, acquisite le controdeduzioni dell'Azienda ed eventualmente verificato il persistere dell'inadempimento oltre il termine di diffida, si riserva di applicare penali la cui misura sarà motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento e comunque entro misura massima prevista dalla normativa vigente, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e



fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per gravi inadempienze da parte dell'Azienda, notificate per iscritto, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio, il Comune procederà, previa formale contestazione scritta, non seguita da regolarizzazione entro il termine prescritto, alla risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto anche in caso di cessazione dell'attività, cessione della società, concordato preventivo e fallimento.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Azienda sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, fino all'espletamento del nuovo affidamento.

ART. 19 - RISERVATEZZA

L'Azienda è individuata quale Responsabile del trattamento di tutti i dati gestiti, trattati o altro nell'ambito del contratto di servizio.

L'Azienda si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e



l'Azienda, che non si siano potute definire bonariamente tra le parti, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Azienda.

ART. 22 - CLAUSOLE FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del codice civile in quanto applicabili e le ulteriori norme di settore.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 1 lettera B) – tariffa Parte II.

Letto accettato e sottoscritto in forma digitale.

COMUNE DI ROVERETO - La Dirigente

SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO SRL– Il legale

Rappresentante